

ATTO N. 1196/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Consigliere Olivier Bruno Dottorini

Relatore di minoranza Consigliere Fiammetta Modena

Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento Interno


SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

***“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008
in materia di entrate e di spese”.***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 12 marzo 2008


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 12 marzo 2008



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 12 marzo c.a. ha esaminato l'atto n. 1196 ed ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul ddl così come emendato, incaricando di relazionare oralmente al Consiglio, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento, per la maggioranza il Presidente Dottorini e per la minoranza al Consigliere Modena.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 98 del 4.2.2008, concernente: “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 18.2.2008 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione Consiliare Permanente in data 20.2.2008 (ATTO N. 1196);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare illustrate oralmente per la maggioranza dal relatore Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 1196/BIS);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2007, n. 24;

VISTA la legge regionale 29 marzo 2007, n. 8;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 5 luglio 2004, n. 9;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;


VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;



a) *con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese*”, composta di n. 10 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<p style="text-align: center;">Art 1 (Disposizioni in materia di Comunità Montane. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e 23 luglio 2007, n. 24 in adeguamento alle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Disposizioni in materia di Comunità Montane. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e 23 luglio 2007, n. 24 in adeguamento alle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244)</p>
<p>1. Dopo l'art. 17), della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>"17-bis (Commissario straordinario)</i></p> <p><i>1. Al fine di procedere all'attuazione delle disposizioni della legge regionale 23 luglio 2007, n.24 e al raggiungimento degli obiettivi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la Regione può, con decreto del Presidente della Giunta regionale, disporre lo scioglimento del Consiglio delle Comunità montane istituite ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 24 settembre 2003, n.18, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge e la nomina del Commissario straordinario delle stesse, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.</i></p> <p><i>2. Il Commissario straordinario subentra nei compiti del</i></p>	<p>1. Dopo l'articolo 17, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>"17 bis (Commissario straordinario)</i></p> <p><i>1. Al fine di procedere all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e al raggiungimento degli obiettivi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la Regione può, con decreto del Presidente della Giunta regionale, disporre lo scioglimento del Consiglio delle Comunità montane istituite ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge e la nomina del Commissario straordinario delle stesse, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.</i></p> <p><i>2. Il Commissario straordinario subentra nei compiti del</i></p>



Presidente, della Giunta e del Consiglio della Comunità montana, resta in carica fino al 30 giugno 2008 e, comunque, fino all'approvazione degli atti e alla conclusione degli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2. Per gli atti di interesse della Comunità montana, eccedenti l'ordinaria amministrazione, è necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.

3. Il decreto di cui al ~~primo~~ comma è emanato previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali. Il decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato ai componenti degli Organi disciolti e al Revisore dei conti, ed è comunicato al Consiglio regionale, al Consiglio delle Autonomie locali e al Prefetto nella cui Provincia ricadono tutti o la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunità montana.

4. Il Commissario straordinario si avvale, per la sua attività e lo svolgimento dei compiti affidati nell'atto di nomina, di tutto il personale in servizio presso la Comunità montana.

5. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività del Commissario straordinario è assicurato dal Revisore dei conti della Comunità montana in carica alla data di nomina del

Presidente, della Giunta e del Consiglio della Comunità montana, resta in carica fino al 30 giugno 2008 e, comunque, fino all'approvazione degli atti e alla conclusione degli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2. Per gli atti di interesse della Comunità montana, eccedenti l'ordinaria amministrazione, è necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.

3. Il decreto di cui al comma I è emanato previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali. Il decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato ai componenti degli Organi disciolti e al Revisore dei conti, ed è comunicato al Consiglio regionale, al Consiglio delle Autonomie locali e al Prefetto nella cui Provincia ricadono tutti o la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunità montana.

4. Il Commissario straordinario si avvale, per la sua attività e lo svolgimento dei compiti affidati nell'atto di nomina, di tutto il personale in servizio presso la Comunità montana.

5. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività del Commissario straordinario è assicurato dal Revisore dei conti della Comunità montana in carica alla data di nomina del



Commissario.

6. *Il compenso spettante al Commissario straordinario, che grava sul bilancio della Comunità montana commissariata, è stabilito nel decreto di cui al ~~primo~~ comma.*

7. *Con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, sono disapplicate, limitatamente alla fattispecie in esse disciplinata, le norme contenute nell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*

2. All'art.23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo il comma 2) è inserito il seguente:

"2-bis - Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi dell'art.8 della legge regionale 24 settembre 2003, n.18, così come sostituito dall'art.6 della legge ~~regionale 23 luglio 2007, n.24~~ e all'approvazione dei relativi bilanci, le spese di carattere pluriennale possono essere effettuate previa autorizzazione della Giunta regionale."

3. All'art.23), comma 6), della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo le parole: "forme incentivanti", sono soppresse le parole: "la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro" e sono aggiunte le parole: "la mobilità e/o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ~~secondo modalità concertate con~~

Commissario.

6. *Il compenso spettante al Commissario straordinario, che grava sul bilancio della Comunità montana commissariata, è stabilito nel decreto di cui al comma 1.*

7. *Con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, sono disapplicate, limitatamente alla fattispecie in esse disciplinata, le norme contenute nell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*

2. All'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, così come sostituito dall'articolo 6 della ~~presente~~ legge e all'approvazione dei relativi bilanci, le spese di carattere pluriennale possono essere effettuate previa autorizzazione della Giunta regionale."

3. All'articolo 23, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo le parole: "forme incentivanti", sono soppresse le parole: "la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro." e sono aggiunte le parole: "la mobilità e/o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e in coerenza con la



~~Le Organizzazioni Sindacali e in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale. Per le medesime finalità la Regione può disporre incentivazioni a vantaggio degli Enti locali che procedono all'assunzione mediante mobilità del personale di cui al presente comma.~~

Le Comunità montane, nei limiti dei piani di mobilità di cui al primo capoverso del presente comma, sono autorizzate ad adeguare i rapporti di lavoro del personale con contratto di diritto privato già assunto a tempo indeterminato mediante procedure selettive pubbliche ovvero avviamento dalle liste di collocamento anche in esecuzione delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, al fine di dare attuazione ai piani di mobilità suddetti."

4. Dopo l'art. 23), della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è aggiunto il seguente:

*"Art. 23 bis
(Norma finanziaria)*

1. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 6) e 9), dell'art. 23), è autorizzata per l'anno 2008, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di € 1.000.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali".

2. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell'art. 27, comma 3), lettera c), della legge regionale di contabilità

contrattazione collettiva nazionale. Per le medesime finalità la Regione può disporre incentivazioni a vantaggio degli Enti locali che procedono all'assunzione mediante mobilità del personale di cui al presente comma.

Le Comunità montane, nei limiti dei piani di mobilità di cui al primo capoverso del presente comma, sono autorizzate ad adeguare i rapporti di lavoro del personale con contratto di diritto privato già assunto a tempo indeterminato mediante procedure selettive pubbliche ovvero avviamento dalle liste di collocamento anche in esecuzione delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, al fine di dare attuazione ai piani di mobilità suddetti."

4. Dopo l'articolo 23, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è aggiunto il seguente:

*"Art. 23 bis
(Norma finanziaria)*

1. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 6 e 9, dell'articolo 23, è autorizzata per l'anno 2008, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di € 1.000.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali".

2. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale di




<p>28/2/2000, n. 13.”.</p> <p>5. All’art. 24, comma 1), della legge regionale 23 luglio 2007, n.24 è aggiunta la seguente lettera: <i>“l) la legge regionale 25 gennaio 2002, n.1.”.</i></p> <p>6. Il comma 1), dell’art. 14, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 è sostituito dal seguente: <i>“1. La Giunta è composta dal Presidente e da tre assessori.”.</i></p> <p>7. Il comma 3), dell’art.14 della legge regionale 24 settembre 2003, n.18, come sostituito dall’art.11 della legge regionale 23 luglio 2007, n.24, è soppresso.</p> <p>8. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui all’art. 2, comma 17, della Legge 24 dicembre 2007, n.244, l’importo dell’indennità prevista per il Presidente della Comunità montana all’art.16, comma 1, della legge regionale 24 settembre 2003, n.18, come modificato dall’art.12 della legge regionale 23 luglio 2007, n.24, è ridotto del 40 per cento.</p>	<p><i>contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.”.</i></p> <p>5. All’articolo 24, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 è aggiunta la seguente lettera: <i>“i bis) la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 1.”.</i></p> <p>6. Il comma 1, dell’articolo 14, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 è sostituito dal seguente: <i>“1. La Giunta è composta dal Presidente e da tre assessori.”.</i></p> <p>7. Il comma 3, dell’articolo 14 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, come sostituito dall’articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è soppresso.</p> <p>8. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’importo dell’indennità prevista per il Presidente della Comunità montana all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, come sostituito dall’articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è ridotto del dieci per cento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Contributo all’Associazione Ricreativa Culturale ARC – Regione Umbria)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Contributo all’Associazione Ricreativa Culturale ARC – Regione Umbria)</p>
<p>1. A partire dall’anno 2008 è concesso un contributo finanziario all’Associazione Ricreativa Culturale ARC-Regione Umbria, nella misura di € 6.000,00, quale concorso alle spese per la realizzazione di</p>	<p>1. A partire dall’anno 2008 è concesso un contributo finanziario all’Associazione Ricreativa Culturale ARC-Regione Umbria, nella misura di € 6.000,00, quale concorso alle spese per la realizzazione di</p>



<p>iniziative assunte nell'ambito delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dall'Associazione in favore dei propri soci.</p> <p>2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 1), è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di € 6.000,00 da imputare, in termini di competenza e cassa, alla Upb 02.1.010, "Contributi ad enti ed associazioni", (cap. 767), del bilancio di previsione 2008.</p> <p>4. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell'art. 27, comma 3, lett. C, della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13.</p>	<p>iniziative assunte nell'ambito delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dall'Associazione in favore dei propri soci.</p> <p>2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di € 6.000,00 da imputare, in termini di competenza e cassa, alla UPB 02.1.010 denominata "Contributi ad enti ed associazioni", (cap. 767), del bilancio di previsione 2008.</p> <p>4. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Modificazioni della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9, "Promozione della cultura musicale bandistica e corale")</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 - Promozione della cultura musicale bandistica e corale -)</p>
<p>2. L'articolo 3), della legge regionale n. 9, del 5 luglio 2004, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>" Art. 3 Concessione dei benefici</i></p> <p><i>1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la</i></p>	<p>1. L'articolo 3, della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>" Art. 3 Concessione dei benefici</i></p> <p><i>1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la</i></p>



<p><i>presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione.”.</i></p> <p>2. L'articolo 4), della legge regionale n. 9, del 5 luglio 2004, è abrogato.</p>	<p><i>concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione.”.</i></p> <p>2. L'articolo 4, della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9, è abrogato.</p>
<p>Art. 4 (Abrogazioni di leggi regionali)</p>	<p>Art. 4 (Abrogazioni di leggi regionali)</p>
<p>1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:</p> <p>a) n. 35 del 23 aprile 1980, recante contributi a favore delle Associazioni del Commercio e del Turismo;</p> <p>b) n. 41 del 20 ottobre 1983, recante norme di riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione;</p> <p>c) n. 51 del 31 dicembre 1984, recante la disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura.</p>	<p>1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:</p> <p>a) n. 35 del 23 aprile 1980, recante “Contributi a favore delle Associazioni del Commercio e del Turismo”;</p> <p>b) n. 41 del 20 ottobre 1983, recante “Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione”;</p> <p>c) n. 51 del 31 dicembre 1984, recante “Disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura”.</p>
<p>Art. 5 (Modificazione dell'art. 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 - Norme per l'attività edilizia)</p>	<p>Art. 5 (Modificazione all'articolo 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 - Norme per l'attività edilizia)</p>
<p>1. Il comma 2), dell'articolo 7 bis), della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, così come aggiunto dall'articolo 39), della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“2. L'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia</i></p>	<p>1. Il comma 2, dell'articolo 7 bis, della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, così come aggiunto dall'articolo 39, della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“2. L'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia</i></p>



<p><i>elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003."</i></p>	<p><i>elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003."</i></p>
<p>Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese.)</p>	<p>Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese.)</p>
<p>1. La rubrica dell'art.5 della legge regionale 29 marzo 2007, n.8, è sostituita dalla seguente: "<i>Partecipazioni regionali</i>".</p> <p>2. Il comma 1), dell'art. 5), della legge regionale 29 marzo 2007, n.8), è sostituito dal seguente:</p> <p><i>"1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore, è autorizzata a compiere tutte le operazioni</i></p>	<p>1. La rubrica dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, è sostituita dalla seguente: "<i>Partecipazioni regionali</i>".</p> <p>2. Il comma 1, dell'articolo 5, della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>"1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore, è autorizzata a compiere tutte le operazioni</i></p>



<p><i>necessarie a consentire la costituzione, lo scioglimento, la fusione o ad assumere e/o alienare partecipazioni in società di capitali, anche a seguito di aumenti del capitale sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nonché per procedere alla razionalizzazione della strumentazione regionale finalizzata alla offerta di servizi, dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio.”.</i></p>	<p><i>necessarie a consentire la costituzione, lo scioglimento, la fusione o ad assumere e/o alienare partecipazioni in società di capitali, anche a seguito di aumenti del capitale sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nonché per procedere alla razionalizzazione della strumentazione regionale finalizzata alla offerta di servizi, dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio.”.</i></p>
<p>Art. 7 (Proroga termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate- Modifica art. 66, comma 11, legge regionale 22/2/2005, n. 11)</p>	<p>Art. 7 (Proroga termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate- Modifica articolo 66, comma 11, legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 - Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale -)</p>
<p>1. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'art. 66, comma 11 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 è prorogato al 31 dicembre 2008, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1 dello stesso articolo 66.</p>	<p>1. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'articolo 66, comma 11. della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 è prorogato al 31 dicembre 2008, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1 dello stesso articolo 66.</p>
<p>Art. 8 (Società partecipate dalla regione)</p>	<p>Art. 8 (Società partecipate dalla regione)</p>
<p>1. All'art . 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 sono apportate le</p>	<p>1. All'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 sono apportate le</p>



seguenti modifiche ed integrazioni:


- a) al comma 1 la parola: «~~parziale~~» è sostituita dalle seguenti: «*in modo maggioritario*».
- b) ~~al comma 1 dopo le parole: «attribuito» sono inserite le seguenti: «all'amministratore unico».~~
- c) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2. Nelle società costituite con legge regionale il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a 3.*».
- d) Il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3. Il comma 2 si applica anche alle società, non costituite con legge regionale, totalmente partecipate dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione. Nelle società partecipate in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione, il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione, di nomina regionale, non può essere superiore a 3.*».
- e) al comma 4 dopo le parole «*ai commi*» è inserita la seguente: «*1,*».
- f) ~~la lettera c) del comma 4 è abrogata.~~

2. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni introdotte ~~da~~ al comma 1) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'adeguamento statutario entro i termini di legge, le società applicano quanto disposto per l'anno 2007 dall'art. 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8.

seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) al comma 1 la parola: «*parzialmente*» è sostituita dalle seguenti **parole**: «*in modo maggioritario*»;
- b) **al comma 1 dopo la parola: «attribuito» sono inserite le seguenti parole: «all'amministratore unico»;**
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2. Nelle società costituite con legge regionale il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a tre.*»;
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3. Il comma 2 si applica anche alle società, non costituite con legge regionale, totalmente partecipate dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione. Nelle società partecipate in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione, il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione, di nomina regionale, non può essere superiore a tre.*»;
- e) al comma 4 dopo le parole: «*ai commi*» **sono inserite le seguenti parole: «1,»;**
- f) **al comma 4, la lettera c) è abrogata.**

2. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni introdotte al comma 1 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'adeguamento statutario entro i termini di legge, le società applicano quanto disposto per l'anno 2007 dall'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8.



<p>3. Il comma 4 dell'art. 2-bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>«4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione. Gli incarichi di amministratore delle società a totale o parziale partecipazione regionale, conferiti dalla Regione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel sito informatico della Regione e aggiornati semestralmente.».</i></p>	<p>3. Il comma 4 dell'articolo 2-bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>«4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione. Gli incarichi di amministratore delle società a totale o parziale partecipazione regionale, conferiti dalla Regione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel sito informatico della Regione e aggiornati semestralmente.».</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 (Modificazioni dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 "Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata «Agenzia Umbria ricerche»").</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 - Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata «Agenzia Umbria ricerche»).</p>
<p>1. All'art. 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) la rubrica dell'art. 3 è così modificata: "<i>Ulteriori attività e rapporti con Enti pubblici</i>";</p> <p>b) al comma 2 dell'art. 3 dopo le parole: "<i>committenza pubblica</i>", sono soppresse le seguenti: "<i>e privata</i>".</p>	<p>1. All'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) la rubrica dell'articolo 3 è così modificata: "<i>Ulteriori attività e rapporti con Enti pubblici</i>";</p> <p>b) al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole: "<i>committenza pubblica</i>", sono soppresse le seguenti parole: "<i>e privata</i>".</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Modifica dell'articolo 95, comma 1,</p>



	<p><i>lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 - Legislazione turistica regionale)</i></p> <p>1. All'articolo 95, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, le parole "delle residenze d'epoca di cui all'articolo 44 e delle forme di ricettività di cui agli articoli 46 e 47" sono sostituite dalle seguenti: " delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 44".</p>
--	--



b) *con distinta votazione che ha registrato n.
..... voti favorevoli, n. voti contrari e n.
..... voti di astensione, espressi nei modi di
legge dai Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.